



La Corte, composta dai sigg. magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott. Elena Vezzosi	Consigliere rel.
dott. Marcella Angelini	Consigliere

SENTENZA

Pezzulli Maria Luisa nata a Bologna il 18.9.1962 Residente in Bologna via Fossolo 56 c.f. PZZMLS62P58A944H rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Faggioli
APPELLANTE

INPS in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in via
Bologna via Milazzo 4/2 presso L'Avv. Antonio Lamanna
APPELLATA

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso in appello

Per l' appellata: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Con Ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'11.10.2021 l'attuale appellante ha convenuto in giudizio l'Inps avanti al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che: a) la ricorrente con qualifica di insegnante aveva stipulato con il Comune di Bologna contratto di lavoro a tempo indeterminato il 2.9.2002 con cessazione in data 27.10.2014 causa risoluzione consensuale, successivamente, senza soluzione di continuità, stipulava ulteriore e distinto contratto a tempo indeterminato con il Miur.

Nel caso di specie, quindi, non si era verificata cessione del contratto (peraltro l'espressione cessione del contratto è stata cancellata tout court dal dlgs 165/2001 dall'art. 4 comma 1 del DL 90/2014 convertito in legge 114/2014 applicabile nel caso di specie *ratione temporis*) e la costituzione del nuovo rapporto con il Miur non era avvenuta neppure secondo la procedura prevista dall'art. 30 del DLGS 165/2001, come emergeva dalla prodotta documentazione, dalla quale si evinceva non l'applicazione dell'art. 30 del DLGS 165/2001, ma uno specifico accordo tra le parti che non prevedeva in alcun modo la cessione del contratto, anzi il Comune di Bologna espressamente restava obbligato in proprio per tutti gli oneri collegati al servizio che il dipendente ha svolto alle sue dipendenze, tra cui il TFR. Il rapporto contrattuale con il Comune di Bologna pertanto si estingueva il 27.10.2014, e dal momento dell'estinzione del rapporto comunale nasceva il diritto a percepire il TFR per detto rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. che prevede l'esigibilità del TFR in ogni caso di cessazione del rapporto. b) Al termine del contratto a tempo indeterminato con il Comune di Bologna l'Inps non aveva corrisposto il TFR dovuto. c) la ricorrente chiedeva pertanto l'accertamento del diritto al TFR maturato, con conseguente condanna dell'Inps al pagamento.

Si costituiva in giudizio l'Inps il quale dichiarava che sarebbe stato liquidato l'importo dovuto riconoscendone la debenza, e nelle more processuali veniva eseguito il pagamento complessivo per euro 24.620,96

La ricorrente visto l'adempimento dopo la notifica del ricorso chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale"

Il Tribunale di Bologna, dichiarava la cessazione della materia del contendere, e liquidava le spese nei minimi tariffari secondo lo scaglione 5.200-26.000, a carico dell'Inps, compensando parzialmente dette spese nella misura di un terzo "considerata la vicenda processuale nel suo complesso, compensa nella misura di un terzo, essendo il pagamento intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso".

Impugna Pezzulli con unico motivo: "SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 91 CPC E LA FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 CPC".

Resiste INPS contestando in diritto e in fatto l'appello proposto.

All'udienza del 1/2/2024 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

La motivazione con la quale il Tribunale ha compensato parzialmente le spese (al 30%, liquidandone il 70% in favore dell'attuale appellante) si fonda sull'adempimento dell'Inps in corso di causa, con il riconoscimento delle ragioni della ricorrente, adempimento che considera "spontaneo ancorché tardivo".

E' pacifico che l'Inps ha adempiuto solo dopo la notifica del ricorso, ed altrettanto pacifico - e ammesso dal Tribunale di prime cure - che l'adempimento in corso di causa determina che le spese debbano essere liquidate secondo la soccombenza virtuale.

In particolare il Tribunale ha così motivato (ed è quella sottolineata la parte impugnata dalla Pezzulli): "Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che, considerata la vicenda processuale nel suo complesso, compensa nella misura di un terzo, essendo il pagamento intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, e che quantifica - per l'intero - in €2.00800, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Faggioli Luca, dichiaratosi procuratore antistatario".

Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite doveva essere totale e non parziale a proprio favore, stante l'assoluta soccombenza di INPS.

L'assunto non è fondato.

Il caso in esame è peculiare per numerosi ed eterogenei motivi, che valutati nel loro complesso concretizzano quelle "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" che giustificano la compensazione delle spese secondo quanto disciplinato dall'art. 92 c.p.c.,

così come riformulato dalla L. n. 69 del 2009, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nella versione anteriore al D.Lgs. n. 156 del 2015, applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

Anzitutto si osserva che le somme a credito vantate dalla lavoratrice sono maturate nell'ottobre 2014, data di cessazione dell'ultimo contratto a tempo determinato stipulato dalla stessa con il Comune di Bologna, e nel corso del 'settennio' intercorso prima del deposito del ricorso giudiziario (ottobre 2021) non solo l'appellante non ha mai rivendicato tale somma (pur certamente spettante) né verso il Comune di Bologna, né verso INPS, ma nemmeno v'è prova che il Comune abbia comunicato ad INPS la debenza della stessa, di talchè la condotta dell'Istituto nel ritardare il pagamento appare sorretta da buona fede.

Il lungo tempo trascorso (nel caso in esame parrebbe addirittura decorsa la prescrizione, tuttavia non eccepita) e l'omessa diffida stragiudiziale ad INPS (o al Comune; o a entrambi gli enti) evidenziano una situazione di 'non normalità' e dunque di eccezionalità della vicenda, che si sarebbe ben potuta risolvere in tempo più ravvicinato e senza il ricorso all'autorità giudiziaria.

Tanto è dimostrato dal fatto che, appena INPS ha ricevuto la notifica del ricorso di primo grado (ottobre 2021), si è immediatamente attivata presso il Comune di Bologna ed ha successivamente liquidato (gennaio 2022) la prestazione dovuta, comprensiva di interessi per ritardato pagamento, e tutto ciò è avvenuto prima dell'udienza di prima comparizione fissata dal Tribunale, e perciò nella propria memoria di costituzione lo stesso INPS dà atto del provvedimento di liquidazione e della richiesta di cessazione della materia del contendere.

Ne consegue che sarebbe bastata una qualunque diffida stragiudiziale per ottenere lo stesso risultato che l'appellante ha ottenuto impegnando il Tribunale di Bologna con il ricorso in oggetto.

Vanno allora invocati quei principi di lealtà e probità della parte nella condotta processuale, sanciti espressamente dall'art.88 cpc, che impongono sia precetti di natura giuridica che doveri morali di svolgere l'attività processuale a sostegno delle proprie ragioni senza utilizzare in modo distorto gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione delle parti.

Precetti che, se violati in modo evidente, costituiscono addirittura il presupposto per la pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96 del c.p.c. e per l'applicazione delle norme in materia di condanna alle spese.

Nel caso in esame il Tribunale non è giunto ad applicare né l'art.88 cpc, né il primo comma dell'art.92 cpc che prevede che, indipendentemente dalla soccombenza, il Giudice condanni una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

Ha tuttavia fatto esatta applicazione della norma nel suo comma secondo, rinvenendo nella presente questione quelle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la parziale o totale compensazione, in tutte le circostanze poch'anzi richiamate.

Va per altro considerato che -pur all'evidenza non essendoci un obbligo di legge di adire preventivamente in via amministrativa o comunque precontenziosa l'Amministrazione debitrice- una richiesta stragiudiziale si pone in linea con le recenti riforme della giustizia in Italia, che hanno, nelle intenzioni del legislatore, l'obiettivo di accelerare i processi e garantire la speditezza della funzione giurisdizionale. Il D.Lgs. 149 del 2022, attuativo della Riforma Cartabia, per il processo civile, ha introdotto disposizioni finalizzate allo snellimento e la semplificazione dei riti, intervenendo significativamente sul codice di procedura civile, sulle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sulle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, e su quelle del codice civile.

Oltre a confermare le udienze da remoto, e la trattazione scritta, come forme principali dello svolgimento del processo, ha anche potenziato ed incentivato la mediazione e la negoziazione assistita (per la quale peraltro, è previsto un ampliamento dei casi nei quali è obbligatorio ricorrervi), con un complesso meccanismo di norme volte a rendere più efficiente ed effettiva, nonché pronta e veloce, la tutela giurisdizionale.

Il nostro Paese è stato più volte sanzionato dall'Europa per la lungaggine dei processi e ridurre i tempi della giustizia è la condizione che l'Unione ha posto per accedere alle risorse del PNRR, delle quali una parte è pensata proprio per far fronte alle esigenze dei tribunali.

Muoversi con correttezza nel solco di tali principi significa anche -al di là delle prescrizioni formali- far sì che tutti gli operatori della giustizia agiscano costruttivamente con fini deflattivi.

Il fatto poi che il Tribunale abbia compensato solo molto parzialmente (ed in misura assai modesta) le spese di lite, ponendo il 70% delle stesse a carico comunque di INPS, virtualmente soccombente, fa sì che non si sia creata nessuna stortura nel sistema delineato dalle norme testè richiamate, né vi sia stata alcuna violazione della giurisprudenza, anche di Cassazione,

che l'appellante cita a proprio beneficio nell'atto d'appello, e nemmeno infine che non si siano tutelate le aspettative di giustizia della parte creditrice.

A ben vedere, quella giurisprudenza, ivi compresa quella di questa stessa Corte, censura una compensazione totale inter partes delle spese di lite, in casi di soccombenza virtuale.

Ma nessuna decisione ha mai censurato la correttezza di una compensazione parziale delle spese di causa, specie considerando la modestia degli importi e la limitatezza di tale compensazione (del solo 30%).

Al contrario, merita attenzione la recente Cassazione civile sez. VI, 09/01/2023, n.273 che così motiva: *"Le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda amministrativa di riconoscimento dello "status" di invalido civile del "de cuius" istante, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994)."*

Appare pertanto esatta la decisione del Tribunale in punto a parziale compensazione spese che va in questa sede interamente ribadita.

Le complessive circostanze come esposte sopra, la peculiarità della vicenda e la volontà di questa Corte di non usare lo strumento di riparto delle spese processuali con modalità afflittive per il lavoratore, informandosi da sempre questo Collegio alla giurisprudenza solidaristica (anche della Corte Costituzionale) che concepisce il diritto del lavoro quale tecnica protettiva di un soggetto debole soprattutto sul piano socio-economico e, quindi, un diritto distributivo di garanzie e di risorse; tali circostanze, a mente del dettato dell'art.92 cpc paiono concretizzare quelle eccezionali ragioni che consentono la compensazione anche in questo grado delle spese tra le parti.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico

dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto. avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, oppure assorbita,

1. rigetta l'appello e
2. Compensa tra le parti in causa le spese di lite del grado.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 1/2/2024

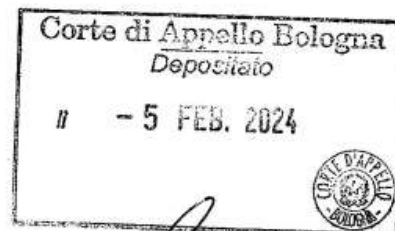
IL CONSIGLIERE est.
Dott.ssa Elena Vezzosi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL PRESIDENTE
dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

